



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**28/2016**

**Marzo/2/2016 (\*)**

**Napoli 3 Marzo 2016**

***C'è tempo fino al 31 marzo 2016 per comunicare variazioni dei dati comunicati attraverso il Modello EAS dalle Associazioni sportive dilettantistiche***

Come previsto dell'art. 30, D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, **le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono tenute alla presentazione**, esclusivamente con modalità telematica, entro 60 giorni dalla costituzione, **del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali denominato "modello EAS"**.

## **II Modello EAS**

**L'adempimento *de quo* è indispensabile per godere del trattamento tributario di favore previsto dalla normativa vigente proprio in materia di ASD**, anche se, le stesse associazioni già **in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e che non svolgono attività commerciale, sono esonerate dall'onere della trasmissione del modello** in parola, così come sancito dall'art. 30, co. 3-bis, D.L. 185/2008.

E' questo il caso delle associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionali e, a fronte di ciò, incassano solo le relative quote ovvero i contributi associativi, come disposto dall'art. 148, co. 1, TUIR.

*Ex adverso*, sono obbligate all'invio del modello EAS quelle associazioni che, oltre alle mere attività istituzionali, svolgono anche attività commerciali, ivi comprese quelle *decommercializzate* effettuate nei confronti di soggetti qualificati e a fronte delle quali sono incassati dei corrispettivi specifici, ai sensi dell'art. 148, co. 3, TUIR e come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2009.

Nel caso specifico il modello EAS può essere presentato con modalità semplificate secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2009.

Vale a dire che l'obbligo viene assolto compilando il riquadro dei dati relativi all'ente e al rappresentante legale e il riquadro delle dichiarazioni del rappresentante legale esclusivamente ai righi del modello nn. 4, 5, 6, 20, 25 e 26.

#### ***Variazioni dei dati comunicati con Modello EAS***

Successivamente alla trasmissione del citato modello EAS, i dati dell'associazione comunicati potrebbero, poi, subire delle variazioni.

Come espressamente previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 125/E del 06.12.2010, le variazioni dei dati relativi all'ente o al rappresentante legale dell'ente, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione e la presentazione, entro 30 gg dalla data della variazione, del modello AA5/6, se l'ASD non è titolare di partita IVA, ovvero del modello AA7/10, in caso contrario. In tali casi, quindi, è ininfluente la presentazione di un nuovo modello EAS, al fine di evitare un'inutile duplicazione di dati e notizie già in possesso della Amministrazione Finanziaria, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di Statuto del contribuente.

Non sussiste obbligo di ripresentare il modello neanche nel caso in cui le variazioni dei dati si riferiscano alle dichiarazioni di cui al rigo n. 20 (modello semplificato) e ai rigi nn. 21, 23, 30, 31 e 33 (modello ordinario).

Nel caso di variazione degli altri dati contenuti nella comunicazione originaria, l'ASD è invece tenuta a presentare un nuovo modello EAS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui tali variazioni sono intervenute.

Pertanto, nello specifico di variazioni intervenute nel corso del 2015 il termine per l'invio è quindi il 31 marzo 2016.

## **Mancata presentazione del Modello EAS**

Così come disposto dal D.L 16/2012 art. 2 co.1: "**La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza**", laddove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

**Pertanto, ai sensi di tale disposizione, è possibile sanare l'omessa presentazione del modello EAS, a condizione che la trasmissione avvenga entro il termine stabilito per la prima dichiarazione utile e che sia contestualmente versato, tramite modello F24, l'importo della sanzione prevista pari a 258,00 euro.**

E' altresì possibile sanare la tardiva presentazione del modello EAS versando solo la sanzione pari a euro 258,00 (di cui sopra).

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**